

PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDATIVE DI EQUIPARAZIONE DELLE VITTIME DEL DOVERE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE BILANCIO

9.0.65

Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

42.0.16

Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Disposizioni di carattere fiscale e processuale in favore delle vittime del dovere)

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono valutati nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

44.0.7

Rando, Verini, Mirabelli, Valente

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro

familiari superstiti,

1. L'articolo 1, comma 2011, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che l'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, si applica a tutti trattamenti pensionistici, anche di lavoro dipendente, erogati ai soggetti interessati, non presupponendo necessariamente una correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello specifico status.»

45.0.9

Dreosto, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Disposizioni in favore delle vittime del dovere)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle vittime del dovere e ai loro familiari sono riconosciuti: a decorrere dal 1° gennaio 2026, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità superiore al 50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2027, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità dal 25 per cento al 49 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2028, dieci anni di contributi figurativi in caso di invalidità fino al 24 per cento.».

2. Agli oneri derivati dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

45.0.90

Marton, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Misure a favore delle vittime del dovere e loro familiari)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dover e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente,

- alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 50.000.000

2027: - 10.000.000

2028: - 10.000.000

57.0.1

Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026"

57.0.2

Gelmetti, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Equiparazione dei superstiti e dei feriti con invalidità pari o superiore all' 80% vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026

59.0.80

Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato in favore delle vittime del dovere - collocamento mirato)

1. Alle Vittime del Dover, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dover, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima del Dover possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Nei concorsi pubblici dovranno essere indicate espressamente le quote di riserva di cui all'articolo 18 legge 12 marzo 1999 n. 68, siano esse preesistenti ovvero sopravvenute a seguito delle nuove assunzioni programmate dal bando concorsuale. Non è ammesso il rinvio generico a successive e non specificate modalità di rispetto dell'obbligo di legge. Qualora la quota di riserva di cui al periodo precedente non venga coperta da soggetti idonei, sarà possibile procedere con altre modalità di selezione, in conformità alla vigente normativa.

6. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente."

61.0.18

Rando, Verini, Mirabelli, Valente

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Benefici vittime del dovere e della criminalità organizzata)

1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

134.0.57

Gelmetti, Ambrogio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Onorificenza di vittima del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

5

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dover®
C.F. 94605940157

AIUTACI A NON DIMENTICARE

➤ **Associazione Vittime del Dover®**
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

➤ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

➤ www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it